

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari N° DET8-2017-513 DEL 10/07/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta)

**STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO
SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO DEL PERSONALE**

OGGETTO:

Determinazione del monte ore complessivo dei permessi sindacali aziendali per l'anno 2017 nell'ambito della ASSL di Cagliari e ripartizione tra le Organizzazioni sindacali rappresentative nell'Area III – Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del SSN e Area IV - Area della Dirigenza Medico – Veterinaria del SSN.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Responsabile Struttura Proponente:

Dott./Dott.ssa PATRIZIA SOLLAI (firma digitale apposta)

La presente Determinazione:

è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell'art. 29 della L. R. n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Cagliari dal **10/07/2017** al **25/07/2017**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°143 del 29/12/2019 di nomina del dott. Paolo Tecleme Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS, n°11 del 18/01/2017 con la quale, tra l'altro, si dispone "di confermare i provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le Aziende Sanitarie Locali confluite nell'ATS che non siano oggetto di modifica da parte del presente atto";

VISTA la delibera n°2677 del 22/11/2005 con la quale sono state attribuite alla dott.ssa Patrizia Sollai le funzioni di Responsabile del Servizio del Personale;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n°33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n°80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA la Legge Regionale n°17 del 27 luglio 2016: "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla legge Regionale 28 luglio 2006 n°10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 gennaio 1995, n°5) e alla L.R. 17 novembre 2014, n°23 (norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale)";

VISTO il D.L.vo 30.3.2001, n°165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e succ. mod. ed int., in specie, gli artt. 43 e 50;

VISTO il D.L.vo 27.10.2009, n°150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n°15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO l'art. 7, D. L. 24 giugno 2014 n°90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n°114, che stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale;

VISTO il CCNQ sottoscritto il 7 Agosto 1998 e succ. mod. ed int., sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali ;

VISTO il CCNQ sottoscritto il 5/05/2014 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle Aree della Dirigenza per il triennio 2013-2015;

VISTE la Circolare ARAN (prot. n°5126 del 04/07/2003) di chiarimenti sulle clausole degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 Agosto 1998 e s.m.i., in relazione alla determinazione del monte ore aziendale di permessi orari sindacali, la Circolare ARAN n°1 del 10.03.2016 recante "Effetti del riordino delle amministrazioni/uffici sulle RSU e sulla quantificazione e ripartizione dei permessi sindacali" e la Guida Operativa Aran del marzo 2016 che indica le modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, n°5/2014 del 20 agosto 2014, che, al punto 6 e riguardo l'applicazione dell'art. 7, D. L. 2014/ n°90, precisa che :

- la riduzione del 50% prevista dal decreto-legge in esame si applica anche al monte ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti concessi dall'amministrazione di appartenenza ai dirigenti delle associazioni sindacali per l'espletamento del proprio mandato;
- la riduzione disposta dalla norma in esame non si applica ai permessi sindacali attribuiti alle RSU;

DATO ATTO che, nelle more della determinazione di un monte ore ATS, al fine di garantire le prerogative sindacali e, in specie , l'effettivo svolgimento dell' attività sindacale, cui sono prioritariamente finalizzati i permessi sindacali aziendali, si ritiene necessario calcolare il monte ore dei permessi sindacali nell'ambito dell'ASSSL di Cagliari e procedere alla successiva ripartizione dello stesso tra le organizzazioni sindacali rappresentative aventi titolo;

CONSIDERATO che l'art. 10, co. 1°, 2° e 3°, CCNQ sottoscritto il 5/05/2014, dispone :

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 3 ottobre 2005, come successivamente modificato dal DM 23 febbraio 2009, ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ.

2. Per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 18.
3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015. Resta fermo quanto previsto all'art. 9, comma 4.

PRESO ATTO che le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del CCNQ sottoscritto il 5/05/2014 nell'Area III – Area della Dirigenza Sanitaria. Professionale , Tecnica ed Amministrativa del SSN e Area IV - Area della Dirigenza Medico – Veterinaria del SSN sono indicate, rispettivamente nelle Tavole 3 e 4 e che, nell'ambito delle Aree della Dirigenza, non è stata eletta la RSU;

CONSIDERATO che l'art. 2, CCNQ sottoscritto il 5/05/2014 prevede come base di calcolo per la determinazione del monte ore aziendale 60 minuti per dipendente a tempo indeterminato(in servizio al 31/12 dell'anno precedente quello in cui deve essere determinato il monte ore) sulla base del solo dato associativo, (rilevato al 31/01 dell'anno con riguardo al quale deve essere definito il monte ore) espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9 del citato CCNQ 7 agosto 1998, mentre il 5° della medesima norma prevede:“ *Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lett. b) e 4, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6*”

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 7.8.1998 e succ. mod. ed int. , i dirigenti sindacali che hanno titolo a fruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, ed in specie di quelli aziendali, per l'espletamento del loro mandato, sempre che siano stati regolarmente e preventivamente accreditati in tale qualifica e come tali presso l'ente, sono, :

- i componenti della RSU aziendale, qualora eletta;
- i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo;
- i dirigenti sindacali che sono componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nonché firmatari del CCNL, non collocati in distacco o aspettativa,

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 19, co, 8 del citato CCNQ 7.8.98 e succ. mod. ed.int. , le confederazioni ed organizzazioni sindacali che superano il tetto massimo delle ore di permesso sindacale loro spettanti, dovranno restituire il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti e che i permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, la fruizione degli stessi dovrà essere comunicata almeno 3 giorni prima della concreta fruizione al Responsabile della struttura di assegnazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività lavorativa della UO, ed al Servizio Personale ai fini del controllo sul mancato superamento del tetto massimo di ore di permessi sindacali spettanti alla singola O.S. per l'anno di riferimento e per la conseguente trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – attraverso il sistema informatico GEDAP;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

di stabilire, nell'ambito della ASSSL di Cagliari, il monte ore complessivo dei permessi sindacali aziendali per l'anno 2017 e la relativa ripartizione tra le Organizzazioni sindacali rappresentative, a termini del CCNQ sottoscritto il 5/05/2014, nell'Area III – Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del SSN e Area IV - Area della Dirigenza Medico – Veterinaria del SSN, secondo quanto risulta , rispettivamente, dalle schede, allegato 1 e 2, al presente atto;

**IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO DEL PERSONALE**
Dott.ssa Patrizia Sollai

Il Funzionario estensore
Dr.ssa MP

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

1) Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e, per l'effetto, di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE DELLA ASSSL DI CAGLIARI

Dott. Paolo Tecleme

ALLEGATO 1

**AREA DI CONTRATTAZIONE : DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE , TEC.
ed AMM.**

MONTE ORE PERMESSI SINDACALI

ANNO 2017

Dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2016 : n° 159

Totale deleghe al 31/01/2017 :n° 117

Totale monte ore OO.SS. (dip. x 60 min) = **159**

Totale monte ore OO.SS. ridotto del 50% = **80**

Attribuzione OO.SS.

Sigle aventi titolo	deleghe al 31/01/2017	Monte ore 50%	% utilizzata in forma cumulata	Ore fruibili per permessi sindacali aziendali
FEDIR SANITA'	9	8	----	8
FASSID	57	47	----	47
CGIL FP	6	5	38% = 2 h.	3
CISL FPS	0	-----	----	-----
ANAAO ASSOMED	21	17	----	17
UIL FPL	4	3	38% = 1 h.	2

ALLEGATO 2

AREA DI CONTRAZIONE : DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA

MONTE ORE PERMESSI SINDACALI

ANNO 2017

Dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2016 : n° 825

Totale deleghe al 31/01/2017 :n° 481

Totale monte ore annuo OO.SS. (dip. x 60 min.) = 825

Totale monte ore annuo ridotto del 50% = 413

Attribuzione OO.SS.

Sigle aventi titolo	deleghe al 31/01/2017	Monte ore 50%	% utilizzata in forma cumulata	Ore fruibili per permessi sindacali aziendali
FVM	47	46	30% = 14	32
FESMED	24	24	----	24
FASSID	69	68	----	68
FED. CISL MEDICI	12	12	36% = 4	8
AAROI EMAC	38	37	38% = 14	23
CIMO	82	80	38% = 30	50
ANAAO - ASSOMED	70	69	13% = 9	60
FP CGIL	12	12	38% = 4	8
UIL FPL	30	29	38% = 11	18
ANPO – ASCOTI-FIALS MEDICI	37	36	38% = 14	22